

LE FONDAZIONI BANCARIE ED IL SISTEMA TEATRALE

VALENTINO AMENDOLA
Intervento

Relazione pervenuta all'Osservatorio dello Spettacolo

1997

LE FONDAZIONI BANCARIE ED IL SISTEMA TEATRALE.

Le fondazioni bancarie sono state oggetto di particolare attenzione soprattutto con riferimento alle problematiche relative alla cosiddetta "privatizzazione" degli istituti di credito pubblici. La enucleazione, sulle spoglie di quest'ultimi, di enti non più esercenti l'impresa bancaria, però, se da un lato è stato un prodotto "residuale" di un processo focalizzato sulla creazione di un soggetto con piena vocazione imprenditoriale (la SpA bancaria), d'altro canto, ha conferito a questi enti - di cui è stata spesso malintesa la stessa natura giuridica di enti pubblici - una vocazione nuova di cui non sono stati finora colti, a mio avviso, se non marginalmente, i compiti e le potenzialità. Nel corso di questa comunicazione spero di riuscire a tracciare il quadro giuridico che ha dato luogo alla formazione delle cosiddette fondazioni bancarie ed evidenziare i profili che potrebbero renderle soggetti fondamentali per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo teatrale.

La ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico.

Con un provvedimento frutto di un lungo iter parlamentare (la legge n.218 del 30.7.1990) è stata introdotta una normativa tesa a far conseguire alle banche pubbliche, mediante l'adozione del modello societario, con modalità che vedremo, l'opportunità di:

- far appello per il proprio capitale di rischio al risparmio di massa;
- una maggior snellezza operativa soprattutto in relazione ai rapporti con i terzi;
- offrire ai creditori una maggiore trasparenza;
- definire con esattezza doveri e responsabilità dei membri degli organi di gestione.

Si riteneva, peraltro, così facendo, di assicurare anche per il futuro a questi operatori bancari un modello di gestione efficiente, fidando nel fatto che la sfera di applicazione del modello giuridico della società per azioni tende a coincidere con il mercato ed a seguirne via via l'evoluzione (Cfr. ABI - Associazione Bancaria Italiana, Circ. Serie Tributaria n. 43/90).

Le forme tecniche ipotizzate per conseguire quello che già allora veniva chiamato "privatizzazione" - ma che in effetti era solo l'assunzione di uno strumento di diritto privato (la società per azioni), anziché di diritto pubblico, per lo svolgimento di un'attività d'impresa - sono stati essenzialmente due. Il primo è la "trasformazione" in SpA, istituto utilizzato di regola da enti creditizi a base corporativa caratterizzati dalla presenza di partecipanti al fondo di dotazione (vale a dire banche popolari). Il secondo è il "conferimento dell'azienda bancaria", istituto adottato dalle banche pubbliche aventi natura di enti - fondazione, vale a dire le casse di risparmio, le quali hanno di regola provveduto allo scorporo dell'impresa bancaria mediante conferimento in una società per azioni costituita o da costituire, il cui pacchetto azionario restava assegnato all'ente conferente.

La fondazione bancaria.

E' evidente che quest'ultima forma di "privatizzazione", se da un lato è idonea a dotare l'impresa bancaria di quell'assetto giuridico-gestionale necessario per il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, d'altro canto pone la "fondazione bancaria originaria", privata della possibilità di esercizio diretto dell'impresa, nella posizione di chi deve ridefinire propri compiti e finalità.

In attuazione della legge n. 218/90, deve notarsi, l'art. 12 del D.Lgs. n.356 del 20.11.1990 (si rinvia al testo allegato) ha dettato i principi a cui devono conformarsi gli statuti degli enti conferenti. Tale indicazione, necessariamente generale, è stata tuttavia spesso assunta testualmente nei vari statuti, con il risultato che si è mantenuta una certa indeterminatezza nella definizione delle finalità e degli ambiti di attività.

In realtà, la tentazione di mantenere presso la fondazione la direzione, sia pure mediata, dell'impresa bancaria, era e resta forte. Al riguardo, una tale tendenza appare peraltro variamente suffragata.

Ad esempio dalla posizione di chi (F. Cuocolo, in : Aspetti giuridici delle Fondazioni Casse di Risparmio in Economia e diritto del territorio 1993) pur ammettendo che per le fondazioni deve escludersi la qualificazione di ente pubblico economico, mancando in esse di regola, lo svolgimento di attività imprenditoriali, afferma che, comunque : "l'ente conferente non è un 'rentier' nell'accezione propria del termine, nel senso che esso non si limita a ricevere i redditi da altri prodotti, limitandosi ad erogarli, ma contribuisce, pur non esercitando direttamente l'attività bancaria, alla realizzazione di tali redditi amministrando la partecipazione nella società conferitaria".

Oppure dall'opinione di chi (F. Merusi in: Natura, funzionamento e obiettivi dei cosiddetti enti-fondazione, BANCARIA n. 2/94), nel rilevare che le casse non possono svolgere funzione di holding di un gruppo bancario, osserva, tuttavia, che: "Cionondimeno le casse sono proprietarie del loro patrimonio azionario e del proprietario esercitano, conseguentemente, tutti i diritti e tutte le facoltà comprese nel diritto di proprietà secondo le regole, trattandosi di titoli azionari, previste dal diritto delle società per azioni. Ivi compresa la nomina del proprietario o di suoi rappresentanti negli organi amministrativi della società. E, poiché il proprietario è una persona giuridica, ben può accadere che il nominato da parte del titolare del potere di controllo nell'assemblea della società per azioni sia un membro del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico nominante."

Insomma, si può finora riscontrare una generale tendenza delle fondazioni a riguardare se stesse come "enti pubblici di gestione delle partecipazioni che conservano qualche fine secondario di assistenza e beneficenza" (F. Merusi, in: La natura giuridica delle casse di risparmio dopo il conferimento della azienda bancaria, cit. in: F. Capriglione, Privatizzazioni e mercato - Le fondazioni bancarie, B.B.T.C., giugno 1996, p. 344).

Le nuove prospettive : Il contributo allo sviluppo del teatro.

Da quanto rapidamente riassunto sembra evidente che (ad essere realisti) un recupero di centralità di quei fini, ora secondari - che la

lettera a) dell'art. 12 del D.Lgs n. 356/90 riassume nella locuzione "fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica della istruzione, dell'arte e della sanità ... finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli" - è possibile solo a detrimento delle prerogative di "azionista di riferimento".

In questo senso un impulso importante è contenuto nella cosiddetta direttiva Dini (Direttiva del Ministro del Tesoro del 18.11.94) con la quale si è tentato di accelerare la "privatizzazione" vera e propria, dettando criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni di enti e fondazioni.

A prescindere dalla legittimità dello strumento - che può essere considerato un indebito atto di indirizzo da parte dello Stato, non ammissibile nei confronti delle fondazioni, le quali, in quanto enti pubblici strutturali rilevanti per lo Stato, ma non strumentali, sarebbero sottoposte solo a vigilanza - l'iniziativa apre la strada verso la possibile evoluzione degli enti di cui stiamo trattando.

Alcuni autori (F. Capriglione, op. Cit. p. 349) correttamente evidenziano che "Non v'è dubbio che la direttiva si ricollega alla linea di tendenza che caratterizza l'evoluzione delle fondazioni bancarie verso finalità distinte da quelle delle società creditizie partecipate. In essa si vuole, quindi, favorire l'assunzione di un ruolo analogo a quello delle *non profit organizations*, che segni la definitiva separazione tra ente conferente e banca da esso derivata."

E' da ritenere, tuttavia, che lo sviluppo delle fondazioni, debba necessariamente passare anche attraverso una "seconda stagione statutaria" (la definizione è di F. Merusi) che definisca meglio (ovvero semplicemente definisca) le finalità di ciascuna fondazione. Questo rinnovo degli statuti, dovrebbe mirare a rendere più attuali e coerenti le finalità originarie delle fondazioni - nate su impulso delle comunità economiche locali (soprattutto comunali) - per gli scopi di beneficenza. Al tempo stesso, però, potrebbe esaltare la capacità organizzativa (sperimentata nel campo imprenditoriale) di queste istituzioni, mediante un diretto intervento in settori, ad

esempio, dell'industria culturale. Dato che "non può escludersi che gli enti conferenti possano esercitare attività diretta, nei settori di loro competenza, per esempio con iniziative assistenziali o di istruzione o culturali, assumendo la titolarità di un'attività che rientra nelle loro finalità istituzionali" (F. Cuocolo op.cit.).

Si intravedono, dunque, spazi nuovi di collaborazione e sostegno tra le fondazioni bancarie ed il teatro, dato che, tra le industrie culturali, quest'ultima è quella che più di altre consentirebbe di esaltare sia la funzione di "promozione locale", tuttora connaturata alla fondazione bancaria, sia le qualità imprenditoriali di quest'ultima.

Numerosi passi, tuttavia, devono essere ancora compiuti.

Parma, 20.9.1997

Valentino Amendola P.